

**CONVENZIONE CON L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**  
**PER L'ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA E DI STATO CIVILE**  
**MEDIANTE RICORSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA LOCALE**

Visti:

- l'art. 62 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, introdotto dall'art. 2 co. 1 del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);
- il d.p.c.m. n. 109 del 23 agosto 2013, recante "Disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)", che approva il regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'ANPR;
- il d.p.c.m. n. 194 del 10 novembre 2014, "Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente";

dato atto:

- che l'ANPR è subentrata nel Comune di Bologna in data 25 febbraio 2019;
- che l'ANPR è subentrata altresì all'anagrafe della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero del Comune di Bologna;
- che attraverso l'ANPR, banca dati unica e centralizzata, vengono offerti diversi servizi anagrafici online quali visure, autocertificazioni, rilascio di 14 tipi di certificati in forma singola o contestuale, richieste di rettifica di uno o più dati registrati nella scheda anagrafica in caso di semplice errore di digitalizzazione o di errata trascrizione, nonché dichiarazione di cambio di residenza;
- che il Ministero dell'Interno è titolare del trattamento dei dati personali effettuati in ANPR e provvede alla conservazione e alla comunicazione dei dati nonché all'adozione delle misure di sicurezza;

richiamati:

- il d.m. del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione al digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione in data 3 novembre 2021, che disciplina le modalità di erogazione da parte dell'ANPR dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche online e per la presentazione online delle dichiarazioni anagrafiche, e in particolare l'art. 2 co. 2, il quale dispone che "il servizio consente all'iscritto in ANPR di richiedere il rilascio di un certificato per se stesso o uno dei componenti della propria famiglia anagrafica";
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 115/2022, avente a oggetto "Modalità di rilascio dei certificati anagrafici telematici tramite L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

(ANPR)", la quale precisa che:

a) è esclusa la possibilità per il richiedente di acquisire, attraverso l'ANPR, certificati relativi a soggetti terzi diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 co. 2;

b) tale previsione intende contemperare le esigenze di semplificazione per il cittadino con un'efficace attuazione dei principi in materia di protezione dei dati personali previsti dal regolamento UE 2016/679;

c) i certificati anagrafici relativi a soggetti terzi vengono comunque rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe presso gli sportelli comunali, in applicazione a quanto disposto dall'art. 33 del d.p.r. n. 223/1989, come modificato dall'art. 1 co. 1 lett. t) del d.p.r. n. 126/2015;

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 127/2022, avente a oggetto "Circolare n. 115/2022 del Ministero dell'Interno – Modalità di rilascio di certificati anagrafici tramite l'Anagrafe della Popolazione Residente – ANPR. Estrazione certificati anagrafici online per gli Ordini professionali", con la quale, prendendo atto dell'accesso alle certificazioni anagrafiche da parte di alcuni Ordini degli avvocati e dei notai per lo svolgimento delle proprie attività professionali sulla base di apposite convenzioni con gli enti locali, viene indicato che:

a) è stata intrapresa un'attività istruttoria con i delegati di alcuni Ordini forensi e con i rappresentanti del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definizione di una convenzione a livello nazionale che consenta la fruizione dell'estrazione dei certificati anagrafici online attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) prevista dall'art. 50 ter del d.lgs. n. 82/2005;

b) nelle more dell'approvazione di tale convenzione è necessario evitare la determinazione di disfunzioni sulle attività volte alla tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini e sul buon andamento del sistema giustizia;

c) pertanto le amministrazioni comunali vengono invitate a garantire il rilascio delle certificazioni anagrafiche online a favore degli Ordini degli Avvocati attraverso il ricorso alla banca dati locale;

considerato:

- che l'amministrazione comunale intende dare continuità al servizio attualmente in essere, garantito all'Ordine degli Avvocati di Bologna, per consentire l'accesso alle certificazioni online relative a terzi, in quanto funzionalità necessaria al puntuale esercizio dell'attività forense;

- che il Comune di Bologna ha in essere, da marzo 2021, un servizio di rilascio delle certificazioni anagrafiche e di stato civile online con contestuale pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta, che viene assolta in modo virtuale, al quale si accede previa autenticazione tramite SPID, CIE o CNS, istituito al fine di fornire le stesse certificazioni, con gli stessi vincoli, che il richiedente potrebbe ottenere presentandosi a uno sportello fisico;

- ritenuto:

- necessario, nelle more dell'approvazione della convenzione a livello nazionale sopra richiamata, disciplinare l'accesso al servizio in parola da parte dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;

tutto ciò premesso;

## FRA

il Comune di Bologna (d'ora innanzi, Comune), con sede legale in Piazza Maggiore 6 a Bologna, rappresentato da .., che interviene nella qualità di ... dell'Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti,

## E

l'Ordine degli Avvocati di Bologna (d'ora innanzi, Ordine), rappresentato dal Presidente e rappresentante legale .....,

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Con la presente convenzione le parti disciplinano l'accesso alla certificazione online da parte degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bologna relativa a soggetti terzi, al fine di garantire il puntuale svolgimento dell'attività forense.

#### ART. 2 – Obblighi del Comune

1. Il Comune di Bologna si impegna a consentire all'Ordine e ai suoi iscritti nominativamente indicati l'accesso al portale online dei servizi demografici dedicato agli enti terzi, attraverso il quale è possibile ottenere il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile per conto degli iscritti stessi o dei loro assistiti. Il Comune si impegna inoltre a riattivare gli accessi sospesi a seguito di mancato utilizzo.

2. Per il rilascio di certificati in formato digitale relativi a posizioni correnti, il sistema locale si interfaccia in cooperazione applicativa con i web service dell'ANPR per generare il certificato, appone la firma grafica del Sindaco ai sensi dell'art. 15 quinquies della legge n. 38/1990 e sottoscrive in maniera automatica il documento così generato con la firma digitale del Sindaco.

3. I certificati sono rilasciati in formato PDF e firmati digitalmente in formato PAdES; è possibile verificare l'autenticità del certificato, qualora venisse stampato, attraverso il QR Code presente sul documento stesso, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche.

4. L'accesso al servizio di certificazione online avviene autenticandosi con identità SPID o attraverso l'uso di CIE o CNS.

5. Le certificazioni ottenute con procedimento automatico online si riferiscono a cittadini presenti nella banca dati anagrafica del Comune di Bologna, con esclusione di coloro che abbiano un procedimento anagrafico in corso; in tale caso è necessario che il cittadino interessato, o il rappresentante dello stesso munito di delega, si presenti a uno degli sportelli anagrafici comunali.

#### ART. 3 – Obblighi dell'Ordine

1. L'Ordine si impegna a trasmettere e aggiornare periodicamente l'elenco degli iscritti ai quali consentire l'accesso ai servizi di cui al precedente articolo 2.

2. L'Ordine e i suoi iscritti richiedono direttamente, attraverso le procedure informatiche previste dalla presente convenzione, i certificati anagrafici e di stato civile dei cittadini.

L'Ordine e i suoi iscritti si impegnano a non richiedere, per tale servizio, alcun onere ai propri assistiti, fatta eccezione per il recupero dell'eventuale costo del bollo di cui al successivo articolo 6.

3. L'Ordine si impegna a sollecitare i propri iscritti al rispetto di accorte modalità operative, al fine di assicurare una corretta gestione dei dati ai quali gli iscritti hanno accesso, con particolare riferimento alle finalità degli accessi, circoscritte strettamente alle attività professionali, alla non diffusione dei dati e all'uso esclusivo delle credenziali di autenticazione da parte del legittimo utilizzatore.

4. L'Ordine si farà carico di segnalare ogni incidente di sicurezza, potenzialmente pregiudizievole per l'inviolabilità dei dati personali relativi alla banca dati anagrafica, che venisse segnalato da parte dei propri iscritti.

#### ART. 4. – Limitazione all'uso dei dati

1. Il Comune si riserva, mediante specifici controlli informatici e organizzativi, di verificare la correttezza delle procedure e delle richieste, e di prendere i conseguenti provvedimenti a fronte di irregolarità/illegittimità e non rispetto dei termini della presente convenzione.

#### ART. 5 – Modalità di richiesta di certificazione

1. La richiesta di certificazione avviene mediante l'utilizzo dei servizi online del Comune, che non prevedono l'accesso diretto alla banca dati anagrafica comunale e neppure a una sua replica. Per ragioni di sicurezza, la trasmissione della richiesta di certificazione si basa su un'architettura informatica nella quale i dati, gli strati applicativi e i servizi di interrogazione online risiedono in server distinti, conservati in specifici ambienti comunali e sempre mediati da meccanismi sicuri.

#### ART. 6 – Certificazione in bollo

1. Per le certificazioni anagrafiche assolvibili mediante l'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. n. 642/1972, il sistema richiede all'Ordine o ai suoi iscritti il pagamento, attraverso il portale nazionale dei pagamenti PagoPA, dell'imposta di bollo, che verrà quindi assolta in modo virtuale in forza dell'autorizzazione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate.

2. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 12 e 22 del d.p.r. n. 642/1972, l'Ordine e il singolo iscritto, come destinatario finale del documento, sono solidalmente responsabili dell'obbligo di pagamento dell'imposta, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalla tabella di cui all'allegato B del d.p.r. citato, che dovranno essere indicate nella richiesta di certificazione online, sotto la esclusiva responsabilità del richiedente.

#### ART. 7 – Referenti

1. I referenti per la presente convenzione verranno indicati dalle parti contraenti mediante scambio di comunicazioni.

#### ART. 8 – Durata e cessazione

1. La convenzione ha durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

2. E' prevista la cessazione anticipata della presente convenzione nel caso in cui venga definita la convenzione a livello nazionale, attualmente in fase di istruttoria da parte del

Ministero dell'Interno, volta a consentire la fruizione dell'estrazione dei certificati anagrafici online attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) prevista dall'art. 50 ter del d.lgs. n. 82/2005.

ART. 9 – Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione e l'interpretazione della presente convenzione è competente esclusivamente il Foro di Bologna

ART. 10 – Spese contrattuali

1. Non sono previste spese contrattuali.

ART. 11 – Registrazione

1. La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al d.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986.

Bologna, ... 2023

Per il Comune di Bologna  
Bologna

---

Per l'Ordine degli Avvocati di

---